

Codice A15060

D.D. 30 gennaio 2015, n. 39

Mobilità in deroga - Gestione 2014 - L. 2/2009 e s.m.i., e Accordi regionali di proroga dell'Accordo Quadro 2013 fino all'entrata in vigore del D.I. 83473/2014, pubblicato il 4 agosto 2014 - Autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS delle domande contenute nell'Elenco n. 11-2014.

VISTI

- l'art. 19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- l'intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell'esaurimento dell'esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l'intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l'Accordo Quadro fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi del 21 dicembre 2012 relativo all'annualità 2013, e gli accordi di proroga delle modalità generali di gestione ivi previste, estese in un primo momento fino al 31 marzo 2014, in base all'intesa del 17 dicembre 2013, successivamente fino al 30 giugno 2014, con l'intesa del 27 marzo 2014, a seguito della Nota Ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invitava le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitate nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;
- l'ulteriore accordo di proroga fino al 31 agosto 2014 sottoscritto in data 30 giugno 2014 e integrato dall'Addendum del 7 luglio 2014, di modifica dei limiti di richiesta previsti per la CIG in deroga, in relazione alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0024020 del 26 giugno 2014, che dispone che le Regioni possano concedere per le motivazioni sopra citate prestazioni di CIG in deroga per periodi non superiori ad 8 mesi nel 2014, e di mobilità in deroga per periodi prorogabili dopo la prima concessione fino a 5 e 7 mesi a seconda dei casi, disposizione non applicabile alla normativa piemontese, che non prevede proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga;
- l'intesa raggiunta fra i firmatari dell'Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all'entrata a regime dell'ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall'annualità 2013;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le

modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012, e che mantiene la sua validità anche fino al 31 agosto 2014, a seguito delle proroghe dell'Accordo Quadro 2013 prima citate, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti e le specifiche applicative contenute nelle intese di proroga di cui sopra;

- La Circolare congiunta Regione-INPS del 19 marzo 2014, che definisce le modalità di concessione dell'indennità di mobilità in deroga ai lavoratori agricoli, integrando le istruzioni operative contenute nella Circolare congiunta del 1° febbraio 2013;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione Sociale a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e nella sua proroga fino al 31 marzo 2014 sottoscritta il 17 dicembre 2013, e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34-153 del 21 luglio 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione Sociale, a gestire le domande di mobilità in deroga fino al 31 agosto 2014, a seguito delle proroghe sottoscritte il 27 marzo 2014 e il 30 giugno 2014 e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con le medesime modalità operative previste per il primo trimestre 2014, menzionate nel precedente paragrafo, demandando ad un successivo provvedimento l'autorizzazione alla gestione delle domande di CIG in deroga con inizio posteriore al primo trimestre 2014, in mancanza della copertura finanziaria dell'intervento;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 85/2013, stabilisce nuove regole gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, disponendo in particolare che nell'annualità 2014 le Regioni possano concedere prestazioni di mobilità in deroga per periodi non superiori a 5 e 7 mesi, a seconda della durata delle eventuali concessioni già approvate;
- la Circolare n. 19 del 1° agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., che specifica le modalità di attuazione del Decreto Interministeriale sopra citato;
- l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014, specificando, nel caso della mobilità in deroga, che *“... si ritiene di mantenere per l'anno 2014 le casistiche e le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, applicando i limiti massimi di durata del trattamento stabiliti dal Decreto Interministeriale”*;
- il Comunicato regionale del 15 settembre 2014, pubblicato sulla pagina della mobilità del sito regionale, con cui si precisa che per il 2014 la mobilità in deroga potrà essere fruita entro il limite massimo di 7 mesi, specificando le modalità applicative di tale vincolo temporale alle tre casistiche previste dalla Circolare congiunta sopra citata;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e successive modificazioni, e la Legge 19 luglio 1993, n. 236;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATO ATTO

- che le risorse stanziare nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648, n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, ammontano complessivamente a 1.830 milioni di Euro, e prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un’assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro, i cui eventuali residui, come indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013, possono essere utilizzati per la gestione 2014;
- che con Decreto Interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stanziato per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga 400 milioni di Euro, di cui 29.982.150 Euro assegnati alla Regione Piemonte;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con Decreto Interministeriale n. 83527 del 6 agosto 2014 un successivo stanziamento di 400 milioni di Euro, di cui 29.982.150 assegnati alla Regione Piemonte.
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga con Decreto Interministeriale n. 86486 del 4 dicembre 2014 un ulteriore stanziamento di 503 milioni di Euro, di cui 37.477.687 assegnati alla Regione Piemonte.

CONSIDERATO

- che l’art. 2, comma 67 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che, al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, ai lavoratori destinatari della mobilità in deroga si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 comma 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che prevedono come requisito di accesso all’indennità di mobilità il possesso di almeno 12 mesi di anzianità nell’azienda di provenienza di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, e che l’art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 stabilisce al comma 6 che per la ricerca dei suddetti requisiti vanno comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità;
- che l’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato prevede che i trattamenti di mobilità in deroga possano essere erogati in Piemonte a tre tipologie di soggetti: a) soggetti prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi (massimo 12 mesi di indennità); b) soggetti licenziati per giustificato motivo oggettivo, dimissionari per giusta causa, o titolari di un contratto a termine risolto alla scadenza da aziende in crisi non in possesso dei requisiti per accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità (massimo 6 mesi di indennità, con la possibilità, nel caso di apprendisti e di soci di cooperativa, di integrare fino alla concorrenza dei sei mesi, un eventuale periodo di mini-ASPI fruito); c) soggetti provenienti da aziende in cessazione di attività o in procedura concorsuale, per i quali l’indennità può essere corrisposta fino e non oltre il 31 dicembre dell’anno di decorrenza dell’indennità, rimandando

alla Circolare congiunta Regione-INPS la definizione puntuale delle modalità di gestione dell'intervento;

- che l'Accordo Quadro regionale del 12 settembre 2014, che nel caso della mobilità in deroga stabilisce i criteri in vigore per l'annualità 2014, ha confermato le modalità gestionali previste dalla Circolare congiunta del 1° febbraio 2013, specificando però che la durata massima della fruizione per il 2014 va contenuta nei limiti previsti dal Decreto Interministeriale n. 83473/2014, prima citato, cioè per un periodo non superiore a 7 mesi, come specificato nel Comunicato regionale del 15 settembre 2014, pubblicato sulla pagina della mobilità del sito Internet regionale;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, prevede che le domande di indennità di mobilità in deroga vengano presentate e istruite direttamente dall'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente, precisando la modulistica richiesta e la tempistica relativa, e che spetta alla Regione, sulla base delle indicazioni fornite dalle agenzie territoriali INPS, emettere provvedimenti:
 - di autorizzazione per le domande con esito positivo dell'istruttoria INPS;
 - di revoca, nel caso che l'Agenzia INPS competente segnali di aver riscontrato, in seguito a controlli ulteriori, che un soggetto titolare di una domanda già autorizzata non aveva diritto alla mobilità in deroga;
 - di reiezione delle domande presentate da soggetti privi di qualcuno dei requisiti richiesti o soggette a revoca, come sopra indicato;
- che la Circolare congiunta Regione-INPS del 19 marzo 2014, che integra le istruzioni operative contenute nella Circolare del 1° febbraio 2013, specifica le modalità di concessione della mobilità in deroga ai lavoratori agricoli, stabilendo che il trattamento spetta ai soli lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato;
- che la Regione Piemonte e la Direzione Regionale INPS del Piemonte hanno concordato delle modalità di comunicazione sistematica delle domande di indennità di mobilità in deroga e del loro stato di avanzamento attraverso degli elenchi inviati via mail secondo un formato standard dalle Agenzie territoriali INPS alla Direzione Regionale competente, e che si è quindi strutturato a livello regionale un *data base* di riferimento utile per gestire tali pratiche secondo le modalità definite a livello nazionale;
- che con la procedura di interscambio informativo prima descritta si dispone di un quadro completo e progressivamente aggiornato delle domande di mobilità in deroga istruite con esito positivo o valutate come non accoglibili per la mancanza dei requisiti richiesti, ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti regionali;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 7% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, come precedentemente specificato, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014, n. 83527 del 6 agosto 2014 e n. 86486 del 4 dicembre 2014 sopra citati, integrate dagli eventuali residui dei fondi ministeriali assegnati per la gestione 2013;
- che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificate nei Messaggi INPS n. 372 del 9 gennaio 2014 e n. 7532 dell'8 ottobre 2014;
- che il rifiuto di partecipare senza un giustificato motivo ad un'iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi per l'impiego, o la mancata accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello contributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui hanno diritto comporta per i fruitori della mobilità in deroga la decadenza dall'indennità, come previsto dall'articolo 4, comma 41 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza

del disoccupato stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 44 della Legge 92/2012.

- che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014 e n. 34-153 del 21 luglio 2014 sopra citate, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare le Agenzie INPS territorialmente competenti al pagamento delle domande di mobilità in deroga inserite nell'Elenco n. 11-2014, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente Determinazione, per le quali l'istruttoria svolta dalle Agenzie INPS competenti è stata completata positivamente;
- di disporre che i pagamenti di cui sopra vengano effettuati facendo ricorso, nella misura del 7% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro tenuta in data 11 febbraio 2014, come in premessa specificato, le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 78641 del 22 gennaio 2014, n. 83527 del 6 agosto 2014 e n. 86486 del 4 dicembre 2014 che assegnano alla Regione Piemonte in complesso 97.441.987 Euro, integrate dagli eventuali residui dei fondi ministeriali assegnati per la gestione 2013, secondo quanto indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013;
- di prevedere l'adozione degli opportuni provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di mobilità in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014 e n. 34-153 del 21 luglio 2014 citate in premessa, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze con le modalità specificate nei Messaggi INPS n. 372 del 9 gennaio 2014 e n. 7532 dell'8 ottobre 2014, sia le verifiche contabili relative all'effettiva disponibilità delle risorse a copertura delle indennità di mobilità in deroga fruite dalle persone elencate nell'Allegato A, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro la gestione dei flussi informativi con l'INPS descritti in premessa e il raccordo con l'INPS a fini di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale

dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore Regionale
Gianfranco Bordone